



**COMUNE DI GRADO**  
**Provincia di Gorizia**

**ORDINANZA SINDACALE**

**Reg. Gen. Ordinanze Sindacali**  
**N. 1 del 09/01/2017**

**OGGETTO: FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITA' (HPAI) IN UN VOLATILE SELVATICO E MISURE DI POLIZIA VETERINARIA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA.**

**IL SINDACO**

**Vista** l'O.M. 26.08.2005 e SS.MM.II. recante "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";

**Vista** l'O.M. 18.3.2015 recante proroga e modifica dell'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";

**Visto** il D.M. 25 giugno 2010 recante "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale";

**Vista** la Legge 23.12 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 13;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

**Vista** la Legge regionale 13.07 1981, n. 43;

**Su proposta**, della Direzione .della Struttura :Complessa di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina con prot. n° 40226 del 30/12/2016;

**ORDINA**

1. Nelle aziende avicole, sia commerciali (nelle quali il pollame è tenuto a fini commerciali) che non commerciali (nelle quali il pollame, o gli altri volatili in cattività, sono tenuti dai proprietari per proprio consumo o utilizzo o come animali da compagnia), ubicate nella fascia del territorio del Comune compresa nella circonferenza indicata nell'allegata mappa, in quanto considerate a rischio nei confronti dell'influenza aviaria devono essere adottate misure di biosicurezza, per evitare, per quanto possibile, i contatti di volatili domestici con i volatili selvatici e, nello specifico, tra anatidi domestici ed avifauna selvatica;

2. Nel rispetto del benessere animale, il pollame domestico e tutti gli altri volatili in cattività:
  - a. devono essere trasferiti e trattenuti, per quanto possibile, all'interno di un edificio dell'azienda, senza possibilità di accedere all'aperto. Qualora ciò sia irrealizzabile, o qualora il benessere degli animali sia compromesso, essi devono essere confinati in altro luogo della stessa azienda che comunque non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. Deve essere adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
  - b. pollame e volatili devono essere alimentati e abbeverati al chiuso, o sotto una copertura che scoraggi in modo sufficiente la sosta di volatili selvatici ed eviti il contatto di volatili selvatici con il mangime e l'acqua destinati al pollame domestico;
  - c. il pollame domestico e tutti gli altri volatili in cattività non devono essere abbeverati con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili selvatici, a meno che l'acqua non sia stata trattata in modo da garantire l'inattivazione di eventuali virus;
  - d. i serbatoi di acqua all'aperto necessari per motivi di benessere degli animali, nel caso di alcuni tipi di pollame, devono essere protetti dall'accesso di uccelli acquatici selvatici;
3. Gli allevamenti all'aperto sprovvisti dei requisiti di cui al punto 2 non dovranno dotarsene, semprechè provvedano, senza ritardo, ad abbattere il pollame domestico e tutti gli altri volatili presenti in cattività .

I competenti Uffici Comunali assicurano l'adeguata applicazione delle misure disposte, avvalendosi della Struttura Complessa di Sanità Pubblica Veterinaria Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" per quanto di competenza in materia di igiene e sanità;

L'ufficio segreteria è incaricato della pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale fino alla revoca del provvedimento.

In caso di inottemperanza il trasgressore verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice di procedura penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR del Friuli Venezia Giulia ed entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Il Sindaco  
Dario Raugna

*firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAUGNA DARIO

CODICE FISCALE: RGNDRA70A17E098K

DATA FIRMA: 09/01/2017 12:51:15

IMPRONTA: 11263CF2C424FF2FFD4D4F904030E8747381F70E4D49753B2B3F7FC4A13C6DAD  
7381F70E4D49753B2B3F7FC4A13C6DAD2F827F493C920182F5882FAB3D337124  
2F827F493C920182F5882FAB3D33712489A156672891143B85BE4D183186906C  
89A156672891143B85BE4D183186906CDFE4CB5DD42840113553EDA5B406AAAE